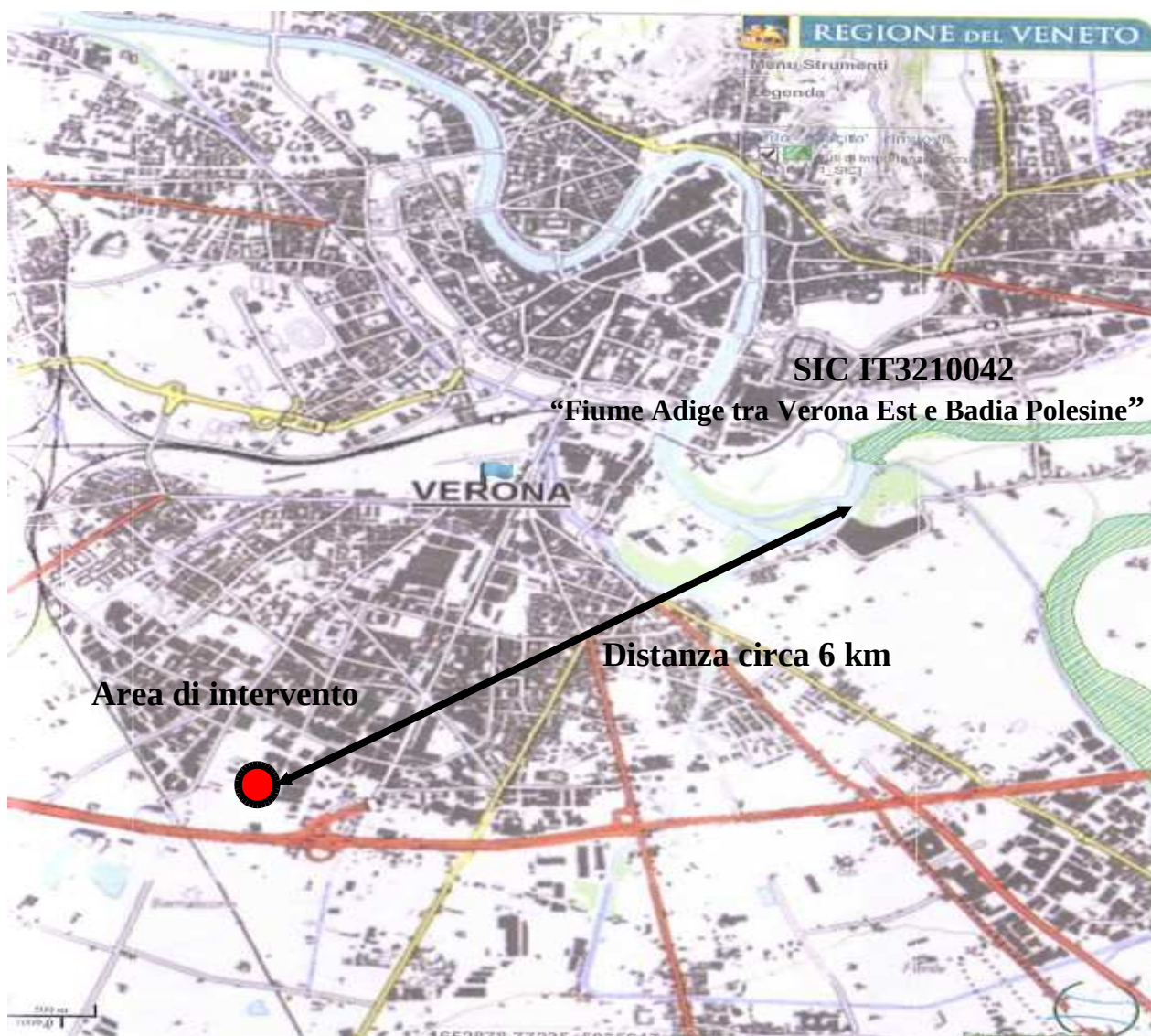


RETE NATURA 2000
PROCEDURA DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA

PROGETTO DI VARIANTE AL PIANO INTEGRATO DI RIQUALIFICAZIONE
URBANISTICA EDILIZIA ED AMBIENTALE PER LA VARIAZIONE DI
DESTINAZIONE URBANISTICA DI UN'AREA SITA IN VERONA (Q. re GOLOSINE)
COMPRESA TRA VIA ROVEGGIA E VIA TEVERE – L. 23/'99

DICHIARAZIONE DI NON NECESSITÀ DELLA PROCEDURA DI
VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA D.G.R. 3173 DEL 10 OTTOBRE 2006



Planimetria con evidenziata l'area oggetto di intervento ed il Sito di Importanza Comunitaria più vicino in linea d'aria, il SIC IT3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine”.

Il sottoscritto Ing. Stefano Malagò, nato a Nogarole Rocca, prov. (VR), il 08/06/1961 e residente nel Comune di Verona in via Selenia n°107, prov. (VR), iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Verona al n°A1765, in qualità di Tecnico della Società M.P.&T. Engineering s.r.l., con sede in Verona, Viale della Fiera n°14, tel. 045.509970, incaricata per il progetto di Variante al Piano Integrato di Riqualificazione Urbanistica Edilizia ed Ambientale per la variazione di destinazione urbanistica di un'area sita in Verona (q. re Golosine) compresa tra via Roveggia e via Tevere – L. 23/'99,

VISTI:

- la Direttiva 92/43/CEE "Habitat", relativa alla "conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- la Direttiva 2009/147/CE "Uccelli", concernente la "conservazione degli uccelli selvatici";
- il D.P.R. n. 357/97, modificato con DPR n. 120/03, recante il regolamento di attuazione della Direttiva 92/43/CEE;
- le DD.GG.RR. n° 1180 del 18.04.2006, n° 4059 del 11.12.07 e n° 4003 del 16.12.2008 relativi all'individuazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) costituenti rete ecologica europea Natura 2000 del Veneto;
- la D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 ad oggetto: "nuove disposizioni relative all'attuazione della Direttiva Comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. 357/197. Guida metodologica per la Valutazione d'Incidenza. Procedure e modalità operative";

CONSIDERATO:

- che l'allegato A. par. 3, alla D.G.R. n°3173 del 10.10.2006 individua le fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza relativamente a piani, progetti o interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 e di seguito riportate:

A. all'interno dei siti:

- I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
- II) piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
- III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
- IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della fauna;
- V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui

valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche.

B. all'esterno dei siti:

- I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
 - II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
 - III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art.4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
 - IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamenti igienico - sanitari;
 - V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale la cui valutazione di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;
 - VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.
- che dall'immagine allegata si evince che l'ambito del PIRUEA non rientra all'interno dell'area SIC, ma risulta posizionato ad una distanza di circa 6 km;
 - che il contesto dell'intorno è fortemente urbanizzato;
 - che la composizione ambientale del sito del PIRUEA, è a seminativo incolto senza la presenza di fauna o di flora di qualsiasi rilevanza;
 - che l'estensione del PIRUEA è di 4.70 ha circa;
 - il progetto;

DICHIARA

Che il PIRUEA in oggetto è completamente influente sul sito Natura 2000 in quanto è da escludersi qualsiasi impatto diretto o indiretto, qualunque azione di degrado o perturbazione significativa derivanti dalla realizzazione dell'intervento medesimo.

Pertanto si giudica non necessario lo Screening VINCA ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 Ottobre 2006 in quanto compresa nella seguente fattispecie di esclusione di cui precedentemente descritta: lettera B, punto VI).

Verona, lì 14.05.2014

Il tecnico incaricato